

Detassazione degli emolumenti di produttività: particolarità

Gabriele Bonati *Consulente aziendale in Lodi*

Le disposizioni istitutive della detassazione degli straordinari, delle ore supplementari, delle clausole elastiche e degli emolumenti legati alla produttività necessitano di alcune puntualizzazioni riguardanti le condizioni necessarie per l'applicazione del beneficio

L'art. 2 del Dl n. 93/2008 ha introdotto, in via sperimentale, per il periodo 1.7-31.12.2008, una parziale detassazione (imposta sostitutiva di Irpef e addizionali del 10%), entro il limite di € 3.000, delle voci retributive legate all'incremento della produttività, in particolare per:

- prestazioni di lavoro straordinario così come definite dal Dlgs n. 66/2003;
- prestazioni supplementari e derivanti dalle clausole elastiche nei rapporti part-time instaurati entro il 28.5.2008;
- emolumenti derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri emolumenti di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

I destinatari della predetta agevolazione sono i dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiore a € 30.000. Il sostituto d'imposta assognerà il beneficio ai propri dipendenti, in via automatica, salvo rinuncia scritta da parte degli interessati, se agli stessi ha rilasciato il CUD/2008 (reddito 2007). Negli altri casi il dipendente dovrà attestare il proprio reddito 2007.

Le predette regole meritano un'attenta valutazione e puntualizzazione in attesa di conoscere le istruzioni ministeriali.

Il limite reddituale

La parziale detassazione degli emolumenti in questione può essere applicata ai dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente, relativo all'anno 2007, non superiore a € 30.000.

Dal predetto passaggio normativo si può evidenziare, per l'applicazione del beneficio, quanto segue:

- non rileva in alcun modo il reddito 2008 (che quindi può essere anche superiore a € 30.000);

- il beneficio è erogato nel 2008 ma per una situazione reddituale del 2007;

- il reddito di lavoro dipendente 2007 di riferimento è sicuramente quello «corrente», rilevabile dalla certificazione Cud (o da mod. 730 - da Unico). Non hanno quindi rilevanza i redditi seppur di lavoro dipendente, interessati dalla tassazione separata;

- non ha alcuna rilevanza il reddito complessivo del 2007 (non rilevano i redditi diversi da quello di lavoro dipendente);

- il reddito da prendere in considerazione è quindi solo quello di lavoro dipendente (definito dall'art. 49 del Tuir e quantificato dall'art. 51 del Tuir), non computano i redditi assimilati di lavoro dipendente (ancorché certificati nel Cud);

- l'assenza di reddito di lavoro dipendente nel 2007 non dà diritto, al lavoratore occupato nel 2008, di beneficiare della detassazione.

Ore straordinarie

Le ore straordinarie (retribuzione corrispondente) che entrano nell'imponibile (massimo € 3.000) utile al calcolo dell'imposta sostitutiva sono quelle individuate dal Dlgs n. 66/2003.

Detto decreto stabilisce:

- *art. 1, comma 2, lettera c*): è considerato lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito dall'art. 3;

- *art. 3*: il normale orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore a un anno (cd. orario multi periodale);

- *art. 1, comma 2, lettera a*): per orario di lavoro deve intendersi qualsiasi periodo di cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue mansioni;

- *art. 5*: le ore di lavoro straordinario non possono eccedere il numero di 250 o un diverso valore fissato dalla contrattazione collettiva (il limite da rispettare è quello fissato dalla contrattazione collettiva se superiore a quella legale).

Con riferimento alla finalità della norma in com-

Datore di lavoro che corrisponde emolumenti interessati dall'imposta sostitutiva del 10% (periodo 1.7-31.12.2008)

Dipendente già in forza nel 2007



Applica in via automatica, in assenza di rinuncia scritta del lavoratore, l'imposta sostitutiva del 10%



Per evitare conguagli il datore di lavoro potrebbe chiedere una dichiarazione sul reddito complessivo di lavoro dipendente ai lavoratori part-time nel 2007 e ai lavoratori assunti nel 2007

Dipendente assunto nel 2008



Applica l'imposta sostitutiva solo se il lavoratore dichiara il reddito di lavoro dipendente percepito nel 2007



Se l'assunzione interviene nel periodo 1.7-31.12.2008 risulta necessario conoscere anche quanto imponibile per l'impresa sostitutiva il lavoratore ha già utilizzato nel precedente rapporto di lavoro

mento (detassazione) e ai suesposti concetti normativi in materia di orario di lavoro scaturisce che la retribuzione che concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva è quella corrispondente alle ore eccedenti il limite settimanale del normale orario di lavoro, vale a dire:

- quelle eccedenti le 40 ore di normale orario di lavoro;
- quelle eccedenti le ore settimanali di normale orario di lavoro fissato dalla contrattazione collettiva;
- quelle eccedenti il normale orario settimanale di lavoro relativo all'attività multi periodale.

In ogni caso si ritiene siano solo quelle considerate «straordinario lecito» vale a dire quelle entro il limite di 250 ore annue o maggior valore previsto dalla contrattazione collettiva.

L'imponibile per l'imposta sostitutiva

Gli elementi retributivi in argomento, relativi al periodo 1.7-31.12.2008 (competenza per le ore - Cassa per i premi), nel loro valore lordo (vale a dire il valore indicato nel cedolino paga in competenza) computano, con il sistema del contatore, nella determinazione dell'imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva del 10%, fino a raggiungere il limite massimo di € 3.000. Raggiunto detto limite, gli ulteriori emolumenti legati alla produttività ritorneranno a confluire nell'imponibile per il calcolo dell'Irpef. La contribuzione obbligatoria a carico del lavoratore calcolata sugli emolumenti confluiti nell'imponibile per l'imposta sostitutiva continueranno ad abbattere il reddito ai fini Irpef. L'adozione del principio di competenza nell'individuare gli straordinari, le ore supplementari e le prestazioni derivanti dalle clausole elastiche nel part-time (prestazioni eseguite nel periodo 1.7-31.12.2008) determina il verificarsi di una

serie di problemi che dovranno essere chiariti.

In particolare si potrebbero verificare le seguenti situazioni:

a) azienda che paga le retribuzioni a consuntivo entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento:

- tutte le ore straordinarie, supplementari e da clausole elastiche nel part-time, concorreranno, entro il limite di € 3.000, nell'imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva, comprese quindi quelle pagate il 10.1.2009 per effetto del principio di cassa allargato;

b) azienda che paga le retribuzioni a preventivo (il 27 del mese), con conguagli retributivi nel mese successivo (comprese le ore straordinarie e supplementari):

- tutte le ore straordinarie, supplementari e da clausole elastiche sono utili al calcolo dell'imposta sostitutiva ma quelle di dicembre risulterebbero pagate il 27 gennaio 2009, vale a dire nel periodo d'imposta successivo. L'Agenzia delle Entrate dovrà quindi chiarire il comportamento che dovrà essere osservato al verificarsi della predetta situazione.

Un'ultima questione legata al massimale di € 3.000 è quella relativa all'individuazione del soggetto o situazione a cui fare riferimento. Vale a dire, se detto limite va individuato con riferimento al lavoratore o con riferimento al rapporto di lavoro, visto che il lavoratore durante il periodo di vigenza del beneficio potrebbe cambiare datore di lavoro. Il testo normativo sembrerebbe propendere per la prima ipotesi (€ 3.000 con riferimento al lavoratore), conseguentemente, il lavoratore sarà tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro, al fine del beneficio in questione, oltre al reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2007 anche quanto ha già usufruito come imponibile per l'imposta sostitutiva nel precedente rapporto.